

STUDIO SANTI & Associati



Commercialisti

Consulenza societaria, amministrativa, fiscale e del lavoro

Via Morazzone n. 21

I - 22100 C O M O (CO)

Nr.tel. 031/26.64.84 - 26.59.27

Nr.fax 031/33.01.656

www.studio-santi.it

www.studio-santi.com

Como, Marzo 2017.

Contabilità semplificata dal 2017:
l'opzione triennale per il "criterio di cassa virtuale"
ossia il "criterio di registrazione"

Gentili Clienti,

Facciamo seguito alla precedente circolare informativa, nr. 01/2017 del gennaio scorso, per fare ulteriori precisazioni e considerazioni di carattere pratico sull'argomento.

Escludendo il "criterio di cassa" vero e proprio¹ - che comporta la necessità di registrare tutti gli incassi e tutti i pagamenti oppure, in alternativa, i mancati incassi e i mancati pagamenti al termine di ciascun anno² - intendiamo considerare il cosiddetto "criterio di cassa virtuale" (com'è stato definito da alcuni autori) o "criterio di registrazione"³, che tra tutti è quello che comporta le maggiori semplificazioni.

In riferimento a detto criterio, la Legge di Bilancio 2017 prevede infatti quanto segue:

(art.1, comma 22, punto 5) "Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'IVA **senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti**, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso e pagamento."

L'adozione di questo criterio comporta quindi:

- La presunzione legale che la data di registrazione dei documenti coincide con quella in cui è avvenuto il relativo incasso o il relativo pagamento

¹ Che in realtà è comunque un criterio ibrido, dato che diversi componenti negativi e positivi di reddito si determinano ancora con il criterio di competenza (es. ammortamenti, TFR, minus e plusvalenze, ecc.).

² In questo caso vi è poi la necessità di registrare entro 60 giorni gli incassi e i pagamenti riferiti a registrazioni dell'anno precedente o di anni precedenti.

³ Descrizione che appare più appropriata.

- Che NON occorre registrare tutti gli incassi e tutti i pagamenti oppure, in alternativa, i mancati incassi e i mancati pagamenti al termine di ciascun anno
- Un'opzione, vincolante per un triennio, da comunicare nella dichiarazione Iva per l'anno di imposta 2017

Com'è stato scritto nella precedente circolare informativa, sono stati analizzati dal nostro studio diversi casi, effettuando quindi delle proiezioni sulla base dei risultati contabili del triennio 2013/2015, ed è stato rilevato il più delle volte che, tra il risultato contabile (e fiscale) determinato con il "vecchio"⁴ criterio di competenza e quello del "criterio di registrazione", le differenze non sono rilevanti.

Lo sono invece nei seguenti casi:

- Attività di commercio di beni e di produzione di beni con un ammontare significativo di rimanenze
- Attività di prestazione di servizi con parte dei ricavi, di ammontare rilevante, fatturati nell'anno successivo

Pertanto, dato che la Vostra attività non rientra nei casi suddetti, il "criterio di registrazione" appare per il Vs. caso la via migliore da seguire per evitare aggravii amministrativi e relativi costi.

E quindi, salve Vs. diverse conclusioni - che porterebbero all'adozione del "criterio di cassa" vero e proprio (che sconsigliamo) oppure all'adozione della contabilità ordinaria (per la quale occorrerebbero altre considerazioni, oltre a quelle relative al maggior costo di gestione) - **per il triennio 2017/2019 sarà tenuta la contabilità semplificata con il "criterio di registrazione"**⁵.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studio Santi & Associati



Circolare Informativa n. 06/2017.

⁴ Ossia in vigore fino al 2016.

⁵ Fatto salvo il caso di superamento della soglia di ricavi di Euro 400.000 per le attività di prestazioni di servizi ed Euro 700.000 per le altre attività (ossia il commercio e/o la produzione di beni oppure un'attività mista di servizi/commercio/produzione di beni), che comporterebbe l'obbligo (e non l'opzione) di passare in contabilità ordinaria a partire dall'anno successivo a quello del superamento stesso.